

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 09/06/2008 n. 2803

d.lgs 163/06 Articoli 54, 56 - Codici 54.1, 56.1

Il ricorso alla trattativa privata, quand'anche dopo l'innovazione all'art. 24 della l. 109/1994, ad opera della l. 1° agosto 2002 n. 106 del comma 1, lett. 0a), va giustificato e di tale giustificazione va data esternazione: il metodo della trattativa privata, infatti, rappresenta comunque una eccezione ai principi di libera concorrenza, e dunque di rispetto, al contempo, della pari condizione dei potenziali interessati e dell'interesse della Amministrazione alla convenienza economica dei lavori. Sicché il passaggio derogatorio da un metodo competitivo ad un metodo monopolistico come la trattativa privata, che per definizione è atto a restringere potenzialmente la cura di detti immanenti interessi, deve trovare e avere una manifesta ragione legittimante.